



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 12-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE PUBBLICITARIO, DEL CANONE PER LE AFFISSIONI PUBBLICHE E DEL CANONE MERCATALE PER L' ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **20:15**, nella **Sala delle Riunioni**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Morandi Giovanni	Sindaco	Presente
Di Titta Anna	Vice Sindaco	Presente
Franchi Maria Cristina	Assessore	Assente
Birocco Roberto	Assessore	Presente
Ciana Paolo	Assessore	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dr. Morandi Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: "Approvazione tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del Canone Mercatale anno 2023".

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto conto che:

- La Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:
 - il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al comma 816, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al comma 837, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.
- I previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Constatato che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e della normativa su richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 28 aprile 2021 è stato istituito il relativo Regolamento Comunale denominato "Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del Canone Mercatale";

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso l'applicazione di coefficienti moltiplicatori alle tariffe standard previste dalla Legge n.160/2019;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento adottare le tariffe per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2023, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito nella precedente annualità dal COSAP, dalla ICP e dal DPA che sono sostituiti dal nuovo canone;

Appurato che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Preso atto dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 che prevede il principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

Considerata dunque la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati **A, B, C e D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto necessario approvare l'allegato **E**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la classificazione delle strade del territorio comunale in due categorie ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14 Febbraio 2022, con la quale venivano approvate le tariffe riportate negli allegati A, B, C e D relative al Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e

del Canone Mercatale per l'anno 2022 e l'allegato E per la classificazione del territorio comunale in diverse categorie in riferimento al presupposto impositivo relativo all'occupazione del suolo pubblico;

Richiamati:

- l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale è previsto che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;
- la Circolare DAIT n. 128 del 30 dicembre 2022 relativa al *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali”*.

Dato atto che l'istituzione del Canone unico, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti all'Area Tributi ed Entrate Patrimoniali;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Constatati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'esito favorevole ed unanime della votazione espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione le tariffe riportate negli **allegati A, B, C e D** relative al Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del Canone Mercatale per l'anno 2023;
3. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, l'allegato **E** per la classificazione del territorio comunale in diverse categorie in riferimento al presupposto impositivo relativo all'occupazione del suolo pubblico;
4. DI DARE ATTO che le tariffe deliberate resteranno in vigore anche per gli anni successivi salvo diversa determinazione della Giunta Comunale;

5. DI RICONOSCERE alla presente deliberazione l'immediata esecutività stante l'entrata in vigore delle tariffe il 1° gennaio 2023;
6. DI DARE ATTO, altresì, che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Il presente atto, con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, è dichiarato di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Mario Zoia

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-04-2023

Il Segretario Comunale
F.to Paola Marino



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Morandi

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Anna Di Titta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 17-05-2023, all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009 e s.m.i.

Gravellona Toce, li 17-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gravellona Toce, li 17-05-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Marino)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -.D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gravellona Toce, li 17-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino